

La nuova Direttiva europea sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi: le principali novità volte a rafforzare la tutela del danneggiato

Il 18 novembre 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la **Direttiva (UE) 2024/2853 del 23 ottobre 2024 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi**, che abroga la precedente Direttiva 85/374/CEE introducendo una serie di significative modifiche al precedente *corpus normativo*, in linea con i più recenti sviluppi tecnologici.

Come si legge nell'incipit della Direttiva, questo aggiornamento normativo si è reso necessario anche alla luce degli **sviluppi legati alle nuove tecnologie**, compresa l'intelligenza artificiale (IA), dei nuovi modelli imprenditoriali dell'economia circolare e delle nuove catene di approvvigionamento globali.

Tra le principali novità introdotte dalla Direttiva segnaliamo le seguenti:

- viene estesa la definizione di "prodotto" ai file per la fabbricazione digitale e ai software (non invece al contenuto dei file digitali, ai file multimediali, agli e-book o al codice sorgente dei software); inoltre, **il produttore o lo sviluppatore di software**, compreso il fornitore di sistemi di IA ai sensi del Regolamento 2024/1689, viene considerato un fabbricante;
- recependo un'interpretazione già espressa dalla giurisprudenza in materia, esplicita che il diritto al risarcimento del danno non è limitato alla figura del *consumatore*, ma compete a qualunque persona fisica che abbia subito un danno cagionato da un prodotto difettoso ("**danneggiato**"). Inoltre, estende il diritto anche alla persona che è subentrata o si è surrogata nei diritti del danneggiato, ovvero che **agisce per conto di uno o più danneggiati** in base alle previsioni di legge applicabili (il riferimento è alle azioni rappresentative e simili);
- viene estesa la responsabilità anche ai **servizi digitali integrali e ai prodotti interconnessi o con componenti digitali**, che devono essere sicuri durante tutto il ciclo di vita, con un maggiore riconoscimento del ruolo della **cibersicurezza** del prodotto;
- viene previsto che anche le **piattaforme online** che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali **non sono esentate dalla responsabilità** quando presentano il prodotto o rendono possibile l'operazione in modo tale da indurre un consumatore

medio a ritenere che il prodotto sia fornito dalla piattaforma stessa o da un operatore commerciale che agisce sotto la sua autorità o il suo controllo;

- viene prevista anche la **risarcibilità per la perdita, distruzione o corruzione di dati** causata da un prodotto difettoso, compresi i costi per il recupero o il ripristino dei dati;
- nell'ottica di promuovere un'economia circolare, viene estesa la responsabilità all'operatore economico diverso dal fabbricante originario che apporti una modifica sostanziale sul prodotto successivamente alla sua messa in commercio, mentre gli operatori economici che effettuano mere riparazioni o altri interventi che non comportano modifiche sostanziali non sono soggetti alla responsabilità secondo la Direttiva. Lo stesso principio si applica per gli aggiornamenti, modifiche o migliorie di un software o un sistema di IA (ma il software open source sviluppato fuori da contesti commerciali viene escluso da questa responsabilità, per non ostacolare la ricerca e l'innovazione);
- nell'ottica di rafforzare la tutela del danneggiato e alleggerire l'onere della prova sullo stesso gravante, nonché per meglio bilanciare la situazione di squilibrio informativo esistente in molti casi tra danneggiato e preteso responsabile, viene prevista la possibilità, per il danneggiato che abbia *“presentato fatti e prove sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento”*, di richiedere l'accesso ai mezzi di prova pertinenti a disposizione del preteso responsabile convenuto, e che il convenuto sia *“tenuto a divulgare i pertinenti elementi di prova a sua disposizione”* alle condizioni dettagliate nella Direttiva. In caso il convenuto non si conformi all'obbligo di divulgazione, si presume il carattere difettoso del prodotto;
- il carattere difettoso del prodotto si presume, tra l'altro, anche qualora il danneggiato dimostri che il danno *“è stato causato da un malfunzionamento evidente del prodotto durante l'uso ragionevolmente prevedibile o in circostanze ordinarie”* ovvero qualora, nonostante la divulgazione di prove a norma del punto che precede, il danneggiato *“incontri difficoltà eccessive, in particolare a causa della complessità tecnica o scientifica, nel provare il carattere difettoso del prodotto o il nesso di causalità tra il carattere difettoso e il danno o entrambi”*, ovvero il danneggiato *“dimostri che è probabile che il prodotto sia difettoso o che esista il nesso di causalità”*;
- viene estesa la responsabilità per danno da prodotto difettoso anche ai fornitori di **servizi di logistica**, nel caso in cui il prodotto fabbricato al di fuori dell'UE e non vi sia alcun importatore o rappresentante autorizzato stabilito nell'UE;
- viene confermato il termine di **decadenza** del diritto al risarcimento decorsi **10 anni** dall'immissione del prodotto sul mercato o dalla sua messa in servizio, ma tale termine viene esteso a **25 anni** qualora il danneggiato dimostri di non aver potuto avviare un procedimento risarcitorio nei confronti del responsabile entro il termine dei 10 anni *“a causa del periodo di latenza delle lesioni personali”*, e dunque nei casi in cui i sintomi delle lesioni causate dal difetto del prodotto abbiano tardato a manifestarsi. Si tratta di una modifica di **grande impatto**, che può estendere in concreto il termine per l'azione fino a 25 anni dall'immissione in commercio del prodotto;
- per bilanciare la ripartizione dei rischi, permane per il preteso responsabile la possibilità di andare esente da responsabilità provando che lo **stato oggettivo delle conoscenze scientifiche**

e tecniche accessibili al momento dell'immissione del prodotto sul mercato o della sua messa in servizio *“non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto”* (c.d. *“esonero da responsabilità basato sui rischi di sviluppo”*).

A parte le norme di nuova introduzione riguardanti le nuove tecnologie, le modifiche più significative della Direttiva sono dunque legate al rafforzamento della tutela del danneggiato, sia rispetto al **termine massimo entro cui può essere svolta l'azione** contro il preteso responsabile (che viene di fatto esteso da 10 anni a 25 anni), sia rispetto all'**onere della prova in capo al danneggiato, che viene alleggerito e favorito**: di particolare impatto, sotto questo profilo, appaiono il nuovo strumento della divulgazione degli elementi di prova e la possibilità per il Giudice – nei casi in cui ritenga l'onere della prova *eccessivamente difficile* per l'attore danneggiato – di ritenere sufficiente, in buona sostanza, che il danneggiato dimostri la *mera probabilità* che il prodotto sia difettoso o che esista un nesso di causalità tra difetto e danno. La Direttiva entrerà in vigore il **ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale** dell'Unione europea e gli Stati membri dovranno **recepirla nel proprio diritto nazionale entro il 9 dicembre 2026**.

La Direttiva rappresenta un chiaro segnale dell'impegno dell'UE a fronteggiare le sfide dell'era digitale e a rafforzare la protezione dei diritti dei consumatori in un contesto economico in continua evoluzione. La sfida sarà ora la sua **implementazione pratica** da parte del legislatore nazionale, nella non facile prospettiva di garantire che la normativa sia sempre più efficace nel tutelare le prerogative del danneggiato e al contempo bilanci questa esigenza con la necessità di non scoraggiare l'innovazione tecnologica e lo sviluppo sostenibile.

Contatti

Sara Biglieri

Partner – Chiomenti
Civil Litigation
T. +39 02 721571
sara.biglieri@chiomenti.net

Andrea Pupeschi

Counsel – Chiomenti
Civil Litigation
T. +39 02 721571
andrea.pupeschi@chiomenti.net